



COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO

(PROVINCIA DI AREZZO)

Via Provinciale 4 - 52010 Ortignano Raggiolo (AR)

Tel. 0575.539214 Fax 0575.539369

Sito Internet: www.comune.ortignano-raggiolo.ar.it

P.E.C.: comune.ortignanoraggiolo@postacert.toscana.it

E-mail: ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 29/11/2011

Entrato in vigore il giorno 12/12/2011

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n.267/2000 e dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'art.18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni ed integrazioni;

Articolo 2. Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'art.1 del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2/12/2005n.248, dall'art.18 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e dall'art.44 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600.

Articolo 3. Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da:

- Il Responsabile del Servizio Tributi , che assume la carica di Presidente;
- Il Responsabile dell'Area finanziaria , che assume la carica di Segretario;
- Il Responsabile dell'Area tecnica urbanistica ;
- Un Istruttore di Vigilanza, rappresentante la Polizia Municipale;

2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- Il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- Il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
- Il Direttore della Sede Provinciale I.N.P.S. o un suo delegato;
- Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza o un suo delegato.

Articolo 4. Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario del Comune di Ortignano Raggiolo resta in carica fino alla costituzione del Consiglio Tributario dell'Unione dei Comuni del Casentino .

Articolo 5. Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio tributario è rappresentato dal suo Presidente.

2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

3. La convocazione del Consiglio tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.

4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente,almeno una volta ogni due mesi.

5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

6. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'art.1 comma 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione Comunale, esperti esterni e rappresentati di Enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

7. Il Consiglio Tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale all'assessore preposto ai Tributi, che trasmette il documento alla Giunta Comunale;

Articolo 6. Obblighi dei Consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio, con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante la posizione e le segnalazioni relative ai contribuenti.

2. E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni tributarie fiscali o contributive che, direttamente o indirettamente li riguardano, o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Articolo 7. Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'Ufficio del suo Presidente, le riunioni del Consiglio si svolgono presso la Sala Consiliare Comunale.

2. Per quanto disposto dall'art.18, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 , convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122, gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali della legislazione vigente.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.